



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO
D'USO DEL MARCHIO DI TERRITORIO

“Le Radici del Vino”

Le Radici del Vino
San Giorgio della Richinvelda

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 08/10/2014 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 15/10/2014

Sommario

Art. 1 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

Art. 2 – Obiettivi e finalità del marchio

Art. 3 – Destinatari del marchio

Art. 4 – Attribuzione del marchio

Art. 5 – Rilascio e durata della concessione

Art. 6 – Sorveglianza e controllo

Art. 7 – Segnalazione di violazioni

Art. 8 – Modalità d'uso del marchio

Art. 9 – Uso autorizzato del marchio

Art. 10 – Decadenza e sanzioni

Articolo 1

Titolarità, denominazione ed uso del marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato “Le Radici del Vino” di cui è titolare il Comune di San Giorgio della Richinvelda (di seguito indicato “Ente Comunale”) . Di tale marchio l’Ente Comunale verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie ed il presente Regolamento.

Articolo 2

Obiettivi e finalità del marchio

L’Ente Comunale intende avvalersi del marchio come uno strumento di marketing territoriale per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, valorizzandone la qualità, ai fini di:

- a) promuovere la visibilità e l’immagine di San Giorgio della Richinvelda e del suo territorio;
- b) potenziare la comunicazione culturale e turistica;
- c) creare un brand rappresentativo delle peculiarità di tutti gli elementi che compongono il volto del territorio di San Giorgio della Richinvelda;
- d) salvaguardare le tradizioni locali, con particolare riferimento al tema dell’eccellenza dei vini e della produzione delle Barbatelle;
- e) semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un’immagine unitaria, che si possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell’offerta del territorio;
- f) sviluppare un brand del territorio, in cui le stesse aziende possano riconoscersi, allo scopo di promuovere una filiera che unisca le eccellenze locali.
- g) il suddetto brand, vuole essere soprattutto un marchio di qualità: tutti i cittadini possono utilizzarlo per promuovere le loro attività e le produzioni virtuose, indipendentemente dal settore merceologico in cui operano.

Articolo 3

Destinatari del marchio

1. L'Ente comunale riconosce la facoltà di utilizzare il marchio a tutti i soggetti, anche privati, interessati a collaborare al progetto di divulgazione dell'immagine di San Giorgio della Richinvelda e del suo territorio.
2. Il marchio contraddistingue prodotti e servizi di soggetti operanti nel Comune di San Giorgio della Richinvelda ed aventi con il Comune stesso relazioni e rapporti di collaborazione in termini di promozione e valorizzazione del territorio comunale.
3. I soggetti che possono richiedere la concessione d'uso del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi devono essere operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni che abbiano sede operativa ed esercitino l'attività, per la quale il marchio viene richiesto, entro il territorio del Comune di San Giorgio della Richinvelda. A giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale sono ammesse in deroga enti/aziende/associazioni che lavorano e producono prodotti e servizi con le loro attività all'interno del Comune, nonostante il posizionamento della ditta sia esterna al territorio comunale.
4. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d'uso del marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso o nel caso che l'attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio di San Giorgio della Richinvelda.
5. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le tipologie di prodotti o servizi previste nel modulo "C" allegato alla domanda di "Registrazione del Marchio d'Impresa".
6. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio vengono iscritte presso l'apposito Registro istituito dall'Ente Comunale e tenuto a cura dell'ufficio segreteria e affari generali del Comune.

Articolo 4

Attribuzione del marchio

1. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'Ente Comunale. Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli precedenti, può richiedere all'Ente Comunale l'autorizzazione all'utilizzo del marchio secondo le norme del presente Regolamento.

Articolo 5

Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio avviene secondo il seguente iter procedurale:
 - a) presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, che dovrà fornire i dati necessari ad individuare le caratteristiche, anche sotto il profilo qualitativo, della propria attività, dei prodotti e servizi per i quali intende utilizzare il marchio;
 - b) realizzazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio segreteria e affari generali circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive;
 - c) la concessione della licenza è temporanea legata a singoli eventi e/o prodotti o in via continuativa per un periodo massimo di 36/72 mesi all'uso del marchio.
2. La concessione della licenza non è esclusiva.
3. L'Amministrazione Comunale può chiedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fornitura di materiale illustrativo (es. targhe, gadget, riviste, ecc.).
4. E' prevista l'esenzione dal pagamento per tasse e tributi comunali per affissioni loghi, targhe e materiali simili con la riproduzione del marchio "Le Radici del Vino" regolarmente concesso dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Comunale identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o servizi, dando mandato ai Funzionari dell'Ente o ad apposita Commissione di procedere ai necessari accertamenti.
2. I controlli effettuati dagli incaricati dal Comune non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il marchio senza la preventiva autorizzazione e/o con modalità diverse da quanto indicato nel presente regolamento.

Articolo 7

Segnalazione di violazioni

1. Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune di San Giorgio della

Richinvelda.

2. Segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, anche da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, ossia da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

Articolo 8

Modalità d'uso del marchio

1. L'apposizione del marchio in etichetta sul prodotto / servizio avviene in accordo con le seguenti specifiche:

a) il marchio stesso;

b) la denominazione del marchio: "Le Radici del Vino"

c) l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto).

2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file fornito dal Comune di San Giorgio della Richinvelda, rispettando le dimensioni e i colori originali forniti dall'Ente stesso.

3. Nell'ambito dei controlli, deve essere verificata la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

4. Per quanto concerne i prodotti del settore agroalimentare, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, potrà essere subordinata alla accettazione ed al rispetto delle norme di produzione previste da appositi disciplinari.

5. L'attribuzione del marchio avviene in virtù di un contratto di licenza per uso del marchio, stipulato dal funzionario responsabile dell'Ente Comunale ed il richiedente (licenziatario).

6. Il marchio "Le Radici del Vino" può essere applicato in locandine, confezioni di packaging di prodotto, promozioni di marketing, ecc., solo in abbinamento al logo aziendale, dell'associazione e/o altro ente autorizzato.

7. Le dimensioni del logo "Le Radici del Vino" non deve mai superare quella del logo dell'azienda, associazione, ente che utilizza il marchio nei propri materiali, locandine, confezioni di packaging di prodotto, promozioni di marketing, ecc. e deve essere in rapporto non superiore a 1:2.

8. La violazione delle modalità di utilizzo del marchio di cui al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del logo "Le Radici del Vino".

Articolo 9

Uso autorizzato del marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il licenziatario potrà usare il marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.
3. Il marchio dell'Ente Comunale può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse.
Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Comunale.
4. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.
5. Il licenziatario si impegna nell'uso del marchio a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque ledere, la reputazione del marchio medesimo.
6. Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del marchio nei confronti di terzi.

Articolo 10

Decadenza e sanzioni

1. La riproduzione o l'utilizzazione del marchio a scopi diversi da quelli previsti dalla presente disciplina, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dal Comune di San Giorgio della Richinvelda, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del marchio.
2. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista, altresì, oltre che al termine del periodo di concessione, nei casi seguenti:
 - a) pubblicità ingannevole;
 - b) mancato rispetto della normativa;
 - c) frode;
 - d) uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - e) ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.
3. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme

previste nel presente regolamento, l'Ente Comunale potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine del Comune di San Giorgio della Richinvelda.
